

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 28.02.2006

OGGETTO: Costituzione in giudizio avanti il Tar Veneto contro il ricorso presentato dai Sigg. Rizzetto Antonio, Manara Luciana e dalla ditta Gold Service s.r.l. per l'annullamento del decreto di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31 del dpr 380/2001 del Funz. Dir. U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività del 13.01.2006.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 216 dell'11 ottobre 2005 con la quale il Comune di Zevio si costituiva in giudizio avanti il TAR Veneto contro il ricorso presentato dai Sigg. Rizzetto Antonio, Manara Luciana e dalla Ditta Gold Service s.r.l. per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza sindacale n. 58 del 28 giugno 2005 di rimessa in pristino per opere asseritamene eseguite in difformità dalla c.e./p.d.c. e per opere asseritamene realizzate in assenza di titoli e, contestualmente, si incaricava l'Avv. Prof. Giovanni Sala, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Zimbelli di Venezia;

PRESO ATTO della sentenza del TAR Veneto n. 3876/05 con la quale, in relazione al ricorso sopra citato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigettava;

VISTO il decreto di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001 emesso dal funzionario dirigente dell'U.O. Sviluppo e controllo del territorio e delle attività in data 13 gennaio 2006, prot. n. 1225, emanato a seguito della sentenza del TAR sopraccitata e verificato, a seguito di sopralluoghi atti ad accertare l'inottemperanza all'ordinanza n. 58/2005 di rimessa in pristino per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia/permesso di costruire rilasciati e per opere realizzate senza titolo abilitativi;

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, notificato in data 27 febbraio 2006, prot. n. 4610, presentato dai Sig. Rizzetto Antonio, Marana Luciana entrambi residenti a Santa Maria di Zevio, Via Toffanella Nuove n. 16 e dalla Ditta Gold Service s.r.l. con sede in Zevio, Frazione Santa Maria, Via Toffanelle Nuove n. 16, nella persona dell'amministratore unico Rizzetto Antonio per l'annullamento, previa sospensione, del decreto di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31 del DPR 380, 2001 emesso dal funzionario dirigente U.O. sviluppo e controllo del territorio e delle attività in data 13 gennaio 2006, n. 1225 di prot., notificato il 18 gennaio 2006; che si allega sub. A al presente provvedimento;

SENTITI i Funzionari-Dirigenti dell'Ufficio Edilizia Privata e dell'U.O. Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività che propongono la costituzione in giudizio avanti il TAR Veneto contro il ricorso sopra indicato;

RITENUTO, pertanto, opportuno resistere in giudizio avanti il TAR Veneto al fine di confermare tutti i provvedimenti emessi da questo ente ed oggetto del ricorso;

RITENUTO altresì di conferire mandato all'Avv. Prof. Giovanni Sala con studio legale in Verona Lungadige Capuleti n. 1, esperto nella materia di cui trattasi e già incaricato nel precedente ricorso di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2005;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. AUTORIZZARE il Comune di Zevio a resistere in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto contro il ricorso, con istanza di sospensione, notificato in data 27 febbraio 2006, prot. n. 4610, presentato dai Sig. Rizzetto Antonio, Marana Luciana entrambi residenti a Santa Maria di Zevio, Via Toffanella Nuove n. 16 e dalla Ditta Gold Service s.r.l. con sede in Zevio, Frazione Santa Maria, Via Toffanelle Nuove n. 16, nella persona dell'amministratore unico Rizzetto Antonio per l'annullamento, previa sospensione, del decreto di immissione in possesso ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001 emesso dal funzionario dirigente U.O. sviluppo e controllo del territorio e delle attività in data 13 gennaio 2006, n. 1225 di prot., notificato il 18 gennaio 2006; che si allega sub. A al presente provvedimento;
2. CONFERIRE mandato all'Avv. Prof. Giovanni Sala con studio legale in Verona Lungadige Capuleti n. 1, C.F. 02266530233 esperto in diritto amministrativo per la materia di cui trattasi e per essere già stato incaricato nel precedente ricorso di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 216/2005, per la rappresentanza e difesa del Comune di Zevio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Zambelli con studio legale in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22, prevedendo questa fase una spesa di € 3000,00, che sarà impegnata al capitolo di PEG 123 "spese legali", dando atto che la stessa non è definitiva e sarà cura dell'Avvocato incaricato comunicare durante le fasi del procedimento, le ulteriori integrazioni di spesa.
3. DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà impegnata al bilancio esercizio finanziario 2005, Capitolo di PEG 123 denominato "Consulenze Legali" dove esiste la disponibilità, a cura del responsabile cui è stata affidata la risorsa finanziaria.
4. DARE ATTO che viene eletto domicilio per tutti gli adempimenti presso lo studio dell'Avv. Franco Zambelli con sede in Venezia Via Cavallotti n. 22.
5. AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla firma di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.
6. DARE ATTO che il funzionario responsabile al quale l'Avv. Prof. Giovanni Sala potrà rivolgersi per la richiesta di documenti e notizie è il Funzionario-Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata, Geom. Antonio Colombari.

7. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Avv. Prof. Giovanni Sala, studio legale in Verona, Lungadige Capuleti n. 1, all'Ufficio Tecnico U.O. Sviluppo e controllo del Territorio e delle attività nonché all'Ufficio di Ragioneria, Sede.
8. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.
9. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la richiesta di sospensiva, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.